



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE
CPI DI LANUSEI

AVVISO PUBBLICO

L.R. N°1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “**LAVORAS**”
– MISURA “**CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE**” – ANNUALITA’ 2019 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E
23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.

per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore privato corrispondente,

di personale A TEMPO DETERMINATO

da impiegare nei CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE

dal soggetto attuatore

COMUNE DI LANUSEI

nei seguenti profili e qualifiche:

- N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO - TECNICI DELLA GESTIONE DI CANTIERI EDILI

Determinazione Dirigenziale n. 2856 del 21/09/2021

Avviso pubblicato nel Portale SardegnaLavoro - Sezione Concorsi e selezioni -
Cantieri

II 01/10/2021

Art.1

A seguito della richiesta prot. n. 11591 del 28/07/2021, pervenuta a mezzo pec in data 16/09/2021, presentata dal soggetto attuatore Comune di Lanusei, conformemente al progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione – Annualità 2019” approvato con Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 5425 del 31/12/2020, per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato, presso la stessa Amministrazione, di:

- **N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO - TECNICO DELLA GESTIONE DI CANTIERI EDILI**

con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria del settore privato corrispondente,

SI RENDE NOTO CHE

dal giorno 01/10/2021 alle ore 14:00 del giorno 07/10/2021

gli interessati, in **possesso dei requisiti generali e specifici**, potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione nelle modalità prescritte dal presente Avviso, che disciplina anche lo svolgimento della Selezione per le fasi e procedimenti di competenza dell'ASPAL.

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Disciplinare approvato con Determinazione dirigenziale n. 859/ASPAL del 24/06/2020, rettificato con Determinazione dirigenziale n. 1492/ASPAL del 02/10/2020 e con Determinazione dirigenziale n° 1606/ASPAL del 15/10/2020, che regola le modalità attuative del procedimento amministrativo volto alla formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione nell'ambito dei Cantieri ex art. 2 della L. R. 1/2018 - Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS” - “Cantieri nuova attivazione” – annualità 2019 – L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1, nonché alla disciplina contenuta nella DGR 33/19 del 08/08/2013, alle modalità attuative e all'Avviso Pubblico approvati dal Direttore Generale dell'Assessorato del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rispettivamente con Determinazione n. 456 del 17/02/2020 e con Determinazione n. 979 del 23/04/2020, rettificati con Determinazione n. 2988 del 23/09/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, e al Regolamento ASPAL Cantieri Comunali approvato con determinazione dirigenziale n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii..

Art.2

Scheda riassuntiva caratteristiche generali dei posti messi a selezione e requisiti specifici

Di seguito sono indicate le caratteristiche generali dei posti messi a selezione e parte dei requisiti specifici; per quanto non indicato nella tabella che segue si rinvia ai successivi articoli del presente avviso.

Codice ID	16263
N. lavoratori richiesti	1
Profilo professionale	OPERAIO SPECIALIZZATO – Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.
Qualifica	TECNICI DELLA GESTIONE DI CANTIERI EDILI
Cod. Istat	3.1.5.2.0.0
Mansioni e attività previste	Capo cantiere. Controllo e organizzazione delle squadre di lavoro. Tenuta dei requisiti di presenza degli operai e della contabilità del cantiere. Supporto al RUP per la gestione della cartella di progetto e quanto altro rientrante nelle sue mansioni. Spostamento con mezzi comunali per controllo cantiere, trasporto attrezzature, merci e segnaletica.
CCNL applicato	CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo
Titolo di studio	Diploma di perito agrario, diploma di geometra, titolo equipollente o superiore
Patenti/abilitazioni/idoneità	Patente tipo B
Tipologia contrattuale	Tempo determinato part-time
Trattamento economico	Come da CCNL in vigore al momento dell'assunzione
Sede di Lavoro	Centro abitato di Lanusei e zone limitrofe

Durata contratto	8 mesi
Orario di lavoro	20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi
Contenuti della prova di idoneità	La prova consisterà nella verifica generale sulla conoscenza delle norme di sicurezza. Tenuta dei registri di presenza degli operai e di contabilità di cantiere. Prove sull'uso del computer e dei programmi word e excel.
Modalità di convocazione alla prova di idoneità	I lavoratori dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La prova pratica si svolgerà in un luogo aperto al pubblico nella data e luogo che verranno comunicati dal Comune agli interessati con apposita nota (raccomandata A/R).
Ulteriori criteri/limiti indicati a discrezione del soggetto attuatore	La graduatoria ha validità limitata al Cantiere per il quale è chiesto l'avviamento a selezione; La gestione del progetto verrà realizzata tramite: Affidamento a Cooperativa sociale di tipo B (L.381/91 così come integrata dalla L.R. 16/1997 modificata dall'art.8, comma 33, della L.R. n. 3/2008). Le assunzioni sono limitate a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere, ancorché nell'ambito dello stesso sia prevista l'assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse;
Documenti da presentare o trasmettere	Domanda di partecipazione on line

Art.3

Destinatari e requisiti di partecipazione

Il presente Avviso si rivolge ai candidati:

- disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell'art. 4 comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 26/2019), che siano comunque privi di impiego - e dunque non svolgano alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo - e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID);
- iscritti al Centro per l'impiego di Lanusei, competente per territorio e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID);

- c) che non sono destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione ⁽¹⁾ o indennità di disoccupazione e/o mobilità (NASPI, etc.).
- d) residenti e domiciliati nel Comune titolare dell'intervento alla data di pubblicazione dell'avviso. I lavoratori residenti e domiciliati hanno priorità;
- e) non residenti ma domiciliati nel Comune titolare dell'intervento alla data di pubblicazione dell'avviso. I lavoratori non residenti, ma domiciliati nel Comune, sono collocati in subordine rispetto ai residenti;
- f) in possesso del titolo di studio diploma di perito agrario, diploma di geometra, titolo equipollente o superiore;
- g) in possesso della patente tipo B.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del presente avviso nel Portale SardegnaLavoro - Sezione Concorsi e selezioni - Cantieri, nonché al momento dell'assunzione.

Art.4

Presentazione delle domande: termini e modalità

Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnaLavoro.it, effettuando l'accesso all'apposita sezione **servizi on-line**.

Una volta effettuato l'accesso alla sezione personale, scegliere la sezione "avviamentipa" e cliccare sul link "inserisci candidatura". Potrà pertanto essere ricercato l'Avviso del cantiere di interesse ed eseguita l'operazione di inserimento della relativa domanda di candidatura.

¹ È definita "**sovvenzione pubblica**" il trasferimento di risorse dalla P.A. al cittadino, legato allo svolgimento di una attività lavorativa o assimilabile ad essa, di cui si usufruisce alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione per i cantieri comunali.

A titolo esemplificativo, in tale categoria rientrano i finanziamenti per creazione di impresa, i tirocini retribuiti, il Programma Master & Back finanziati dalla Regione e simili. Sono da considerarsi sovvenzioni anche i compensi di cui si beneficia per lo svolgimento del servizio civile nazionale.

Non rientrano tra le sovvenzioni le azioni di contrasto alle povertà estreme, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 1/2009.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per il cantiere, il lavoratore autocertifica se nel periodo di vigenza del bando abbia presentato istanze per ottenere una sovvenzione o altre indennità, indicando altresì la data della richiesta, e assumendo l'impegno di optare, al momento del decreto di ammissione al beneficio, per la prosecuzione del lavoro nel cantiere o per l'erogazione del sussidio.

La domanda on line dovrà essere compilata dal candidato in tutte le sue parti ed inviata on line entro i termini indicati nel presente Avviso.

Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate.

Al fine dell'attribuzione dello specifico punteggio, il cittadino dovrà dichiarare, nell'apposito campo del form di domanda, l'indicatore ISEE in corso di validità e il relativo numero di protocollo ISEE.

La corretta compilazione dei campi indicatore ISEE e protocollo ISEE è obbligatoria. Le omissioni e le difformità riscontrate dal CPI all'esito della istruttoria comporteranno la decurtazione di 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale.

Il CPI potrà attivare l'istituto del soccorso istruttorio al fine di rettificare incongruenze relative al dato ISEE dichiarato dal cittadino che dovessero emergere nella fase istruttoria assegnando al candidato il termine perentorio di 5 gg. lavorativi per l'acquisizione dei necessari chiarimenti.

Qualora l'attestazione ISEE cui la dichiarazione si riferisce presenti annotazioni, difformità e/o omissioni, verranno sottratti 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale. E' onere del lavoratore, prima della presentazione della domanda, verificare che il modello ISEE sia in corso di validità e non presenti annotazioni, difformità e/o annotazioni.

Art.5

Ammissione/esclusione dei candidati

Il CPI competente effettua l'istruttoria delle domande pervenute secondo le tempistiche previste dal vigente Regolamento Aspal sui cantieri e predispone l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi precisando le cause che determinano l'esclusione.

L'ammissione/esclusione dei candidati è disposta con la stessa determinazione che approva la graduatoria.

Per ragioni di riservatezza, i motivi di esclusione non vengono resi noti nella determina pubblicata nella **Sezione Concorsi e selezioni – Cantieri** del Portale SardegnaLavoro. Gli interessati potranno rivolgersi al CPI competente per avere le informazioni utili e conoscenza dei motivi di esclusione.

La pubblicazione nel Portale SardegnaLavoro - **Sezione Concorsi e selezioni – Cantieri** della determina e relativi allegati che sanciscono l'ammissione o l'esclusione dei candidati valgono quale notifica agli stessi dell'esito della procedura.

Art.6

Criteri per la formazione della graduatoria

L'ASPAL procederà alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni

prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e della sussistenza dei requisiti.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce causa di irricevibilità della domanda operata in via automatica dal sistema.

Saranno considerati motivi di esclusione della domanda:

- la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall'art. 4;
- la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all'art. 3.

Ferme restando le suddette cause di esclusione, il CPI potrà attivare l'istituto del soccorso istruttorio al fine di colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere nella fase istruttoria, inviando in tal senso una richiesta all'indirizzo e-mail indicato dal candidato in sede di domanda, assegnando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi per fornire gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni.

Per ciascun profilo e qualifica professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi.

La graduatoria stabilisce l'ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione comunale interessata.

Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- durata dello stato di disoccupazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 26/2019)

Il punteggio individuale viene calcolato secondo i criteri di seguito definiti:

- a) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;
- b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1.000,00 euro dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino a un massimo di 25 punti. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);
- c) ai candidati che all'esito dell'istruttoria risultino non aver correttamente compilato i campi indicatore ISEE e protocollo ISEE sono sottratti 25 punti dai 100 punti assegnati come punteggio iniziale. Allo stesso modo sono sottratti 25 punti nel caso in cui dall'esito dell'istruttoria emergano nell'Attestazione ISEE annotazioni, difformità e/o omissioni;
- d) allo stato di disoccupazione si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione ai CPI, nella misura di 1 punto per anno calcolato a far data dalla pubblicazione

dell'Avviso nell'apposita Sezione concorsi e selezioni - Cantieri del Portale SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL.

Al fine di consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è sancito il principio della **rotazione** tra i lavoratori da assumere nei cantieri comunali. In base a tale principio, nell'ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno comunque la precedenza, in graduatoria, i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non hanno partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi (90 giorni).

A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria è data priorità, secondo l'ordine di elencazione:

1. ai soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi 24 mesi. Sono considerati tali i lavoratori assunti a tempo indeterminato cessati per motivi non addebitabili al lavoratore, mentre tra essi non rientrano quelli licenziati per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o che si sono dimessi. Rientrano tra i soggetti espulsi dal mercato del lavoro anche i lavoratori dimessisi per giusta causa, purché in possesso di lettera di dimissioni da cui si evince che il lavoratore si è dimesso a causa del mancato pagamento della retribuzione, e di documentazione da cui risulti la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (diffide, esposti, atti di citazione, ricorsi d'urgenza ex art. 700 C.C., sentenze, nonché ogni altro documento idoneo);
2. alle donne;
3. alle persone di età più elevata.

Per la redazione della graduatoria sarà utilizzata la procedura informatica disponibile nell'ambito del SIL Sardegna che, sulla base dei dati desunti dalle domande trasmesse on line imputati nel sistema e dei riscontri effettuati dal CPI, provvede alla determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato e all'applicazione dei criteri di precedenza e preferenza.

Prima che si provveda all'adozione della determinazione di approvazione degli elenchi degli ammessi, degli esclusi e della graduatoria, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori e osservazioni, il CPI provvede a pubblicare per 10 giorni nella bacheca del Portale SardegnaLavoro l'esito delle elaborazioni effettuate dal SIL (elenco provvisorio ammessi e esclusi, elenco punteggi provvisori assegnati agli ammessi). Le segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni devono essere presentate in modo formale e devono essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise. Le richieste generiche saranno rigettate. Per le medesime finalità, detti elenchi saranno anche inviati dal CPI competente al Comune per l'affissione sulla propria bacheca/Albo. Il CPI competente dovrà inviare al Servizio Coordinamento Servizi territoriali e governance la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elenchi sulla bacheca. Le richieste di riesame e osservazione devono essere indirizzate al CPI territorialmente competente, che ha la Responsabilità del procedimento e, per conoscenza, all'ASPAL – Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance, via Is Mirrionis 195, 09122 – Cagliari, e dovranno pervenire al CPI entro i 10 gg. successivi alla pubblicazione dei punteggi provvisori. Non verranno prese in considerazione segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni pervenute oltre tale termine.

Acquisite le eventuali segnalazioni, richieste e osservazioni, il Responsabile del Procedimento provvederà a esaminarle e, se fondate, a tenerne conto nella formulazione della graduatoria. In caso di richiesta di riesame, i tempi del procedimento sono sospesi per il tempo necessario all'esecuzione delle verifiche e per apportare le eventuali necessarie variazioni. In caso di esecuzione di verifiche, il Responsabile del procedimento dovrà formalmente comunicare la sospensione dei termini sia al Comune che alla Direzione del Servizio Coordinamento Servizi territoriali e Governance.

Qualora il CPI rilevi d'ufficio l'esistenza di errori negli elenchi di cui ai punti precedenti, dovrà immediatamente provvedere a effettuare le necessarie correzioni e dovranno essere di nuovo disposte le pubblicazioni e comunicazioni; in questa ipotesi dovranno essere assegnati ulteriori 10 giorni al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori e osservazioni.

Trascorsi i 10 giorni assegnati per la presentazione delle eventuali richieste di riesame e terminato l'esame delle stesse, su proposta dal Responsabile del procedimento, le ammissioni, le esclusioni e la graduatoria sono approvate con Determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali e Governance dell'ASPAL. La pubblicazione della graduatoria è effettuata sul Portale SardegnaLavoro - Sezione Concorsi e selezioni – Cantieri. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sostituisce qualsiasi altra forma di informazione rivolta ai candidati e relativa alla procedura in oggetto.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della determina, il Responsabile del procedimento del CPI competente provvede a pubblicare sulla Bacheca del Portale SardegnaLavoro gli esiti delle ammissioni/esclusioni e la graduatoria e a trasmettere all'Ente Richiedente il link di pubblicazione della graduatoria, e tutti gli elementi utili per la convocazione dei candidati.

La posizione in graduatoria determina l'ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei candidati alle prove di idoneità che sono effettuate a cura del Comune.

Art. 7

Attuazione indiretta del cantiere tramite affidamento esterno

1. I Soggetti Attuatori possono ricorrere ad una gestione indiretta dei Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019, tramite l'affidamento:
 - **a Società in House** regolarmente iscritte nel relativo registro. La titolarità del procedimento di avviamento a selezione resta comunque in capo al soggetto attuatore - o ai Comuni capofila in caso di Unione dei Comuni; lo stesso si prevede in riferimento alla responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità. Le Società in House dovranno assumere i soggetti selezionati dai

soggetti attuatori con le medesime modalità previste dalla DGR 33/19 del 08/08/2013 e dal Regolamento cantieri ASPAL.

- **a Cooperative Sociali di tipo B**, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 e ss.mm.ii., e degli articoli 36 e 112 del D.lgs. 50/2016, regolarmente iscritte nell'apposito Albo regionale, che rispettino i vincoli previsti dall'art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii., così come integrati dalla L.R. 16/1997, modificata dall'art.8, comma 33, della L.R. n. 3/2008.

2. In caso di esecuzione del cantiere attraverso l'affidamento esterno a cooperative sociali di tipo B, l'individuazione dei lavoratori da inserire nei cantieri deve assicurare il rispetto del vincolo previsto dall'art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii, così come integrati dalla L.R. 16/1997 modificata dall'art.8, comma 33, della L.R. n. 3/2008, che espressamente stabilisce:

- **comma 1.** Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n.381 del 1991, si considerano persone svantaggiate tutti i soggetti o categorie di persone ricompresi nell'articolo 4 della stessa Legge, così come integrata dalla Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", modificata dall'art. 8, comma 33 dalla Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, come sotto specificati:

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- b) ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, e soggetti in trattamento psichiatrico;
- c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i componenti servizi socio - assistenziali;
- d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
- f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate

g bis) donne capofamiglia disoccupate/inoccupate;

g ter) persone che si trovano nelle fasce di povertà più intense;

g quater) lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999;

g quinquies) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui alle lettere f) e g) del primo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione; è fatto salvo il diritto alla riservatezza."

- **comma 2.** Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per

cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Anche in caso di affidamento a Società in House o a Cooperative sociali di tipo B la titolarità dell'intervento e le conseguenti responsabilità rimangono in capo ai soggetti attuatori o ai Comuni capofila in caso di Unione dei Comuni; pertanto, compete al soggetto attuatore la richiesta della predisposizione di apposita graduatoria e la responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione.

Art. 8

Validità della graduatoria

Come da richiesta formulata dal soggetto attuatore la graduatoria ha validità unicamente per le assunzioni previste per il cantiere da cui trae origine il presente Avviso;

Non modifica la durata di validità della graduatoria l'atto di cancellazione di un candidato disposto in applicazione di quanto statuito dai punti 5 e 7 della DGR 33/19 del 08/08/2013 in tema di sanzioni.

L'utilizzo della graduatoria rientra nell'esclusiva responsabilità del soggetto attuatore sia per quanto attiene l'avviamento a selezione per cui è stata redatta, sia per quanto attiene l'eventuale utilizzo successivo della stessa nel corso del periodo di validità.

La graduatoria sarà trasmessa al soggetto attuatore, che sotto la propria responsabilità disporrà riguardo la pubblicità legale della graduatoria e la determinazione del periodo di pubblicazione della stessa.

Art. 9

Convocazione per lo svolgimento delle prove di idoneità

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione che sancisce l'ammissione o l'esclusione dei candidati nel Portale SardegnaLavoro - Sezione "Concorsi e selezioni – Cantieri", il soggetto attuatore convoca, in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i candidati inseriti nella graduatoria, secondo l'ordine della stessa, al fine di sottoporli a prova di idoneità.

I candidati che, senza giustificato motivo (si veda la definizione di cui all'allegato A alla DGR 33/19 del 08.08.2013), non si presentino alle prove di idoneità, vengono cancellati dalla graduatoria e non possono partecipare per 6 mesi (decorrenti dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale che commina la sanzione) alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza.

Art. 10

Accertamento dell'idoneità professionale e verifiche sulle dichiarazioni rese dai candidati

L'accertamento dell'idoneità professionale compete al soggetto attuatore che, a tal fine, nomina apposita Commissione esaminatrice.

La prova di accertamento dell'idoneità professionale consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previsti dai contratti collettivi dei comparti di riferimento.

La prova deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito.

Le prove di idoneità, a pena di nullità, sono pubbliche.

La Commissione esaminatrice sottopone i candidati convocati alle prove di idoneità secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. Le prove si svolgono secondo le modalità e i contenuti dichiarati nell'Avviso pubblico.

La disciplina delle modalità di formazione delle Commissioni esaminatrici e di svolgimento delle prove di idoneità e delle assunzioni compete al soggetto attuatore.

Fatta eccezione per le dichiarazioni attinenti allo stato di disoccupazione, che competono al CPI, le verifiche sulle restanti dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati competono al soggetto attuatore.

Art. 11

Assunzione

Il Comune, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, provvede a comunicare al CPI competente i nominativi dei lavoratori che sono stati assunti.

Il Comune è tenuto altresì a comunicare al CPI i nominativi dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi adottati per la rinuncia.

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte del soggetto attuatore, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, vengono cancellati dalla graduatoria e non possono partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza (si cfr. DGR

33/19 del 08/08/2013).

Coloro che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono convocati in una data successiva.

Le graduatorie non possono essere usate per fini diversi dall'avviamento ai cantieri e dovranno essere rispettose del Regolamento UE 679/2016 - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD). Il soggetto attuatore si assume la piena e incondizionata responsabilità dell'utilizzazione delle graduatorie.

Le comunicazioni delle assunzioni devono essere effettuate nei termini previsti dalla legge, con le modalità contemplate dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 e ss.mm.ii., in tema di Comunicazioni Obbligatorie on line.

Il contratto di lavoro è regolato dalla Legge Regionale n. 11/1988, art. 94, e pertanto non è materia negoziabile. Ai fini dei cantieri comunali si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato corrispondente, e rientra nella responsabilità del Comune adottare atti coerenti con la normativa.

Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per i profili professionali simili (art. 94 L.R. 11/1988).

Il rapporto di lavoro, che per quanto riguarda i Cantieri è sempre a tempo determinato, può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

È fatto divieto di utilizzo della somministrazione di lavoro per la gestione dei cantieri comunali.

Art.12 Sanzioni

I casi previsti dal precedente art. 11, commi 2 e 3, danno luogo all'applicazione alle sanzioni previste nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/19 dell'08/08/2013, punto 5) e punto 7).

Qualora il candidato convocato non si presenti nel giorno e nell'ora fissate per sostenere la prova di idoneità e non produca alcuna giustificazione ovvero produca una giustificazione non accoglibile dal soggetto attuatore, sono comminate le seguenti sanzioni:

1. impossibilità di partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche a seguito di trasferimento del domicilio o della residenza. Tale sanzione comporta, per il periodo di vigenza della stessa, l'esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata nel caso in cui il lavoratore sanzionato presenti la domanda di partecipazione.
2. cancellazione dalla graduatoria.

Qualora il candidato dichiarato idoneo rinunci all'opportunità di assunzione e non abbia prodotto alcuna

giustificazione, ovvero la giustificazione presentata non sia stata accolta dal soggetto attuatore, vengono applicate le sanzioni previste dai punti 1 e 2 che precedono.

Qualora il candidato che non abbia accettato l'assunzione, ma abbia presentato dei motivi che sono stati ritenuti dal Comune giustificativi della rinuncia, non si darà luogo all'applicazione di alcuna sanzione in quanto sussistono i motivi che giustificano la rinuncia.

Art. 13 **Sanzioni - Aspetti procedurali**

Il soggetto attuatore è tenuto, entro 5 gg. dallo svolgimento della prova di idoneità, ad inviare la comunicazione dei lavoratori che sono stati assunti al CPI.

In tutte le ipotesi di assenza/rinuncia, qualora il lavoratore abbia presentato una giustificazione per tali condotte il soggetto attuatore dovrà specificare espressamente che la giustificazione addotta è stata ritenuta valida e sufficiente ovvero non è stata accolta.

La valutazione della ricorrenza o meno del giustificato motivo in caso di assenza alla prova d'idoneità o in caso di rinuncia all'assunzione compete al soggetto attuatore.

In tutte le ipotesi in cui l'assenza o la rinuncia siano ritenute giustificate dal soggetto attuatore non si darà luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

A termini della DGR n° 33/19 del 08/08/2013, costituiscono casi di giustificato motivo:

- il mancato rispetto, da parte del Comune, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità;
- la tardiva effettuazione delle prove di idoneità da parte del Comune;
- i motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.

Art. 14 **Irrogazione della sanzione**

Nelle ipotesi disciplinate dal Regolamento ASPAL cantieri, con riguardo alle sanzioni di cui alla DGR n. 33/19 del 08/08/2013, il presupposto per l'irrogazione delle sanzioni è costituito dalla comunicazione del Comune, come prevista e disciplinata dagli artt. 12 e 13 che precedono, che attesti l'assenza alla prova o la rinuncia all'assunzione senza giustificato motivo.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- impossibilità di partecipazione per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza; tale sanzione comporta, per il periodo di vigenza della stessa, l'esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata nel caso in cui il lavoratore sanzionato presenti la domanda di partecipazione.
- cancellazione dalla graduatoria.

I termini delle sanzioni sono calcolati utilizzando il criterio delle giornate di calendario.

L'irrogazione delle sanzioni è disposta con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriale e Governance secondo le modalità di seguito indicate.

Fatta salva ogni diversa determinazione, la responsabilità del procedimento di irrogazione delle sanzioni è attribuita al Coordinatore del CPI. La proposta di determinazione, debitamente motivata, verrà predisposta dal CPI competente; dopo i necessari controlli e verifiche da parte del Coordinatore del Settore servizi alla PA e da quest'ultimo trasmessa al Direttore del Servizio per la successiva adozione.

La pubblicazione nell'apposita Sezione **Concorsi e selezioni – Cantieri** del Portale SardegnaLavoro dedicata ad ASPAL della Determinazione dirigenziale che sancisce l'irrogazione delle sanzioni vale quale notifica della stessa al soggetto sanzionato.

Il Responsabile del procedimento del CPI che ha proposto l'adozione della sanzione, a seguito della pubblicazione della determinazione di cui al precedente punto, dovrà provvedere, anche per il tramite delle risorse umane disponibili nel CPI, a comunicare agli altri CPI regionali l'avvenuta irrogazione della sanzione. Tutti i CPI provvederanno al rispetto delle sanzioni irrogate nel periodo di vigenza delle stesse.

Art.15

Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è l'ASPAL, nella persona del Direttore Generale pro tempore. Il Titolare può essere contattato per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR tramite raccomandata da inviare all'attenzione del titolare del trattamento dei dati presso sede centrale ASPAL, Via Is Mirrionis, 195, 09122 - Cagliari o mediante P.E.C. da inviare all'indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati ASPAL è il Responsabile della Protezione Dati unico per l'Amministrazione e gli enti del sistema Regione, i cui riferimenti sono reperibili al seguente [link](#).

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito per brevità denominato GDPR) e verranno esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività esplicitate nel presente avviso. I dati verranno trattati ai sensi dell'art. 6 lettere a) ed e) del GDPR per le seguenti finalità: individuazione dei destinatari dei contributi di cui all'avviso pubblico, gestione e monitoraggio dell'intervento, valutazione dei risultati raggiunti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, eventualmente attraverso l'utilizzo di appositi software, e/o manuale, in eventuali archivi cartacei, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. I dati verranno raccolti presso la sede centrale dell'ASPAL e nei sistemi informativi appositamente previsti. Per quanto riguarda il "trattamento dei dati a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o per fini statistici" (come previsto dall'articolo 89 del GDPR), i dati verranno trattati al fine di garantire il principio di minimizzazione attraverso opportune misure tecniche e organizzative. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati fino al termine del procedimento e per un numero complessivo di anni necessari per consentire i dovuti processi di rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche attuate. In seguito, si procederà attraverso procedure tecniche e organizzative alla minimizzazione e pseudonimizzazione degli stessi.

I dati raccolti potrebbero esser oggetto di comunicazione senza esplicito consenso al fine di garantire il buon andamento del procedimento e l'effettiva assegnazione dei contributi. Le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge non verranno notificate. L'ASPAL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, tra i quali figurano il diritto di accesso, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e proporre reclamo a un'autorità di controllo. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell'ASPAL secondo le modalità esplicitate nella presente informativa. Il presente articolo costituisce l'informativa resa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

Art.16

Verifica delle dichiarazioni rese dai beneficiari di assunzione Responsabilità del Procedimento amministrativo

Le Responsabilità del procedimento di "Chiamata" dei lavoratori e di formazione della graduatoria competono, come previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento ASPAL, approvato con determinazione n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii, al CPI che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni relative allo stato di disoccupazione.

Le Responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compreso l'accertamento, prima della sottoscrizione del contratto individuale di assunzione, della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva, competono all'Ente richiedente, che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni diverse da quelle indicate nel punto che precede.

Il diritto di accesso, nei modi e limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti, può essere esercitato rivolgendosi al CPI di riferimento per le fasi del procedimento di sua competenza.

Art.17

Informazioni sul procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda da parte di ASPAL. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda è assolto di principio con la presente informativa.

Tutte le determinazioni adottate dall'ASPAL, nell'ambito del procedimento relativo al presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7) oppure mediante ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto. Per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello amministrativo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

L'ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento, indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla base delle disposizioni di seguito riportate:

- richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall'ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata. (Legge 241/1990, *Capo V – Accesso documentale o procedimentale*);
- richiedere documenti, informazioni e dati che l'ASPAL ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (D. Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1 – *Accesso civico semplice* e ss.mm.ii.);
- richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ASPAL e le modalità per la loro realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE
CPI DI LANUSEI

partecipazione al dibattito pubblico (D. Lgs. 33/2013, art. 5, comma 2 – *Accesso civico generalizzato* e ss.mm.ii).

Possono inoltre richiedere documenti, dati e informazioni anche amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità e altri soggetti di diritto pubblico o privato, se espressamente previsto dai codici o da leggi speciali.

Il responsabile del procedimento è Dott.ssa Simona Orrù, Coordinatore del CPI di Lanusei - Email. aspal.cpiogliastra@regione.sardegna.it pec. agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

*Il Direttore ad interim del Servizio
Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance
Dott. Eugenio Annicchiarico*

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: Dott.ssa Stefania Deidda

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: Dott.ssa Marcella Lai

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Orrù

Il Coordinatore del Settore Servizi alla PA: Dott.ssa Rosetta Vacca